



COMUNE DI TRECENTA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 7 in data 14/03/2012

Art. 1 – Finalità

Le presenti linee guida disciplinano i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte della Amministrazione di spese di rappresentanza, le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse ed indicando i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e si prefigge di uniformare la trattazione della materia nel rispetto della normativa vigente.

La disciplina del presente regolamento è volta ad assicurare alle spese di rappresentanza la massima trasparenza, conoscibilità, proporzionalità, adeguatezza, economicità in coerenza con il prestigio del comune di Trecenta.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

Sono considerate spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione connesse al ruolo istituzionale dell'Ente e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere; di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri; di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto; di cerimonie o ricorrenze o scambi di ospitalità ricevute in proposito.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare, e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- incontri di lavoro;
- manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze.

Art. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco,
- Vice Sindaco,
- Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze, o delegati a rappresentare il Sindaco.

Le spese oggetto del presente regolamento saranno autorizzate con atto di Giunta Comunale, all'inizio dell'anno entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme statali e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 5 – Specificazioni delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza in particolare quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse istituzionale dell'Amministrazione:

- ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;

- nel corso di manifestazioni ufficiali l'offerta di generi di conforto (spuntini, caffè, aperitivi, bibite, etc.) a ospiti ricevuti dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dagli Assessori, che siano investiti da cariche pubbliche o dirigenti con rappresentanza esterna di Enti, Associazioni a rilevanza sociale, politica culturale e sportiva, con esclusione degli incontri di normale pratica amministrativa, visite informali, di cortesia o nell'iter di ispezioni, verifiche, collaudi e spese di carattere meramente personale degli ospiti;
- omaggi floreali e altri piccoli doni-ricordo in favore di autorità e degli ospiti di cui al precedente punto;
- addobbi floreali, montaggio palchi, stampa manifesti e volantini, servizi fotografici, acquisto targhe commemorative, pubblicazioni, cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, etc.), consegna o invii di omaggi (generi di conforto, medaglie, targhe sportive, presenti vari). Le targhe, le coppe e gli altri premi di carattere sportivo, vengono concessi solo in occasione di gare o manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale o nazionale, che si svolgono sul territorio comunale aventi carattere di rilevanza esterna per l'Ente.
- onoranze funebri, necrologi, spese necessarie per l'esposizione del gonfalone alla cerimonia in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica e di ex amministratori, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti,
- piccoli doni-ricordo da consegnare a sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, agli acquisenti la cittadinanza italiana, ai cittadini neomaggiorenni ed agli ultracentenari;
- colazioni o cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di cerimonie commemorative e di inaugurazione,
- rinfreschi giustificati con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari dirigenti e gli autisti di rappresentanza;

Art. 6 – Spese di rappresentanza fuori sede

E' consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti di artigianato locale, etc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi all'estero compreso, nei limiti della convenienza e quanto strettamente consigliati dal protocollo.

Art. 7 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

In particolare, non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- ♦ colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da amministratori e dipendenti dell'ente in occasione delle normali attività di lavoro (riunioni, commissioni, ecc.....) fatta eccezione per l'acqua in occasione delle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale;
- ♦ spese in generale che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 5;
- ♦ spese effettuate da soggetti non autorizzati;
- ♦ ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale;

- ♦ le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- ♦ omaggi ad amministratori o dipendenti;
- ♦ oneri connessi con gemellaggi.

Non sono mai da intendersi come spese di rappresentanza quelle spese che rientrano nelle finalità Istituzionali quali, ad esempio, la commemorazione per il 25 aprile o il 4 novembre.

Art. 8 – Gestione Amministrativa e contabile

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel P.E.G. al responsabile ivi individuato. L'importo previsto nel bilancio di previsione non può essere superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale e specificati del Piano esecutivo di gestione.

Art. 9 – Concessione di anticipazioni e pagamento fatture

Il rimborso viene di norma effettuato alla persona che ha sostenuto la spesa dietro presentazione di ricevute, fatture o pezze giustificative fiscalmente regolari. In via alternativa, si può anche ricorrere all'Economo che provvede ad anticipare, ai soggetti individuati di cui all'art. 4, le somme necessarie per le prenotazioni ed i servizi di cui agli artt. 5 e 6.